

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 924

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GRASSI BERTAZZI

Presentata il 29 gennaio 1969

Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — È unanimamente ritenuto che la difficile congiuntura attraversata dall'apparato distributivo al dettaglio è da attribuirsi, in massima parte, alle diverse e profonde carenze della normativa vigente, che risale a trenta o più anni fa, cioè ad un'epoca nella quale i problemi e le prospettive della distribuzione nel nostro paese si presentavano in modo assai profondamente diversi.

L'avvento della cosiddetta « civiltà dei consumi » e la necessità di una collocazione economica per larghi strati di lavoratori senza specifica preparazione, nella passata fase di evoluzione della nostra economia, hanno, da un lato, reso possibile, alla stregua della legislazione odierna, il fenomeno dell'aumento davvero eccessivo dei punti di vendita, determinando quella « polverizzazione » delle piccole o piccolissime aziende a conduzione familiare, dalle fragili strutture e dalla precaria capacità operativa, che è una delle componenti negative dell'attuale momento. Dall'altro lato, una disciplina inadeguata a regolare i complessi fenomeni della odierna realtà di mercato, ha consentito, specie negli ultimi anni, l'inserimento massiccio, e quasi sempre non equilibrato rispetto alla rete distributiva già esistente nei centri urbani, delle grandi unità di vendita (supermercati ali-

mentari, magazzini di vendita a prezzo unico, grandi empori, ecc.), causando una situazione di tensione all'interno del sistema commerciale, che ha raggiunto punte notevolmente aspre, specie in certe province.

Tale reale condizione dell'aggregato commerciale, ha formato oggetto, come è noto, di adeguata previsione da parte del piano quinquennale di sviluppo, approvato con la legge 22 luglio 1967, n. 685, che ha fissato in proposito precisi obiettivi programmatici, proprio al fine di perseguire una politica di rinnovamento e di razionalizzazione delle strutture commerciali.

In particolare il Piano (capo 19°) ha affermato la necessità di riformare radicalmente l'attuale complesso di norme che presiedono alle attività mercantili, riconoscendo però la contemporanea necessità di un metodo graduale di modificazione delle strutture attuali che permetta all'azione pubblica di rendere possibile la riorganizzazione del maggior numero possibile di piccole aziende.

In adempimento a tale indirizzo, da più parti, e, primo fra tutti, da parte del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, si sta predisponendo o si sono predisposti vari progetti di riforma, parziale o globale, della disciplina del commercio, con riguardo soprattutto alle disposizioni quadro della materia,

rappresentate dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e dal regio decreto 21 luglio 1938, n. 1468.

Tuttavia, è facile prevedere — e le prime esperienze in varia sede ne hanno dato conferma — che il definitivo approntamento, l'esame e l'approvazione da parte del Parlamento di un complesso di norme tanto vasto e delicato, che consideri in profondità tutti gli aspetti, anche di ordine comunitario, che in esso confluiscono, non potrà purtroppo avvenire con quella necessaria celerità che esige il rapido deterioramento di molte, moltissime situazioni particolari.

Al tempo stesso è indispensabile evitare, medio-tempore, l'aggravarsi del disagio sociale scaturente dall'esodo forzato di moiti piccoli operatori per effetto di una progressiva restrizione dello spazio economico un tempo loro riservato, causato dalla inarrestata e inarrestabile — alla stregua delle norme in atto — presenza della grande distribuzione.

Così come appare essenziale impedire il peggioramento generale della situazione attuale, con ulteriore dilatazione del deprecato fenomeno della polverizzazione commerciale, al fine di non vanificare la portata e il valore della nuova disciplina, che altrimenti correbbe il rischio di inserirsi in una realtà tanto più profondamente logorata al punto di apparire superflua come strumento di equilibrio e di gradualità nel delicato momento di trapasso tra vecchio e nuovo regime.

Alla luce di questi rilievi, appare pertanto prudente, come provvedimento essenzialmente cautelativo ed opportuno, in attesa dell'emanazione della nuova disciplina, giungere alla sospensione temporanea del rilascio di nuove licenze di commercio, in ogni settore merceologico e con riguardo ad ogni formula distributiva, per creare un dato di partenza certo sul quale operare attraverso i nuovi strumenti legislativi.

D'altronde, in un momento di trapasso tra regimi tanto profondamente diversi quali dovrebbero essere quello retto dalle leggi del 1926 e del 1938 e quello instaurato dalla emananda normativa, ed in condizioni di indubbia precarietà, un provvedimento temporaneo come quello proposto, vanta già un significativo precedente in occasione di un altro periodo di transizione: il regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, che stabiliva appunto la sospensione delle licenze per i settori merceologici che più da vicino interessavano allora l'assetto economico generale.

Onorevoli colleghi, il provvedimento che propongo alla vostra approvazione potrebbe, quindi, e dovrebbe rappresentare una prima svolta decisiva del faticoso e difficile riassetto del mondo commerciale che vede impegnate oltre un milione di aziende, contribuendo così ad un processo di normalizzazione destinato ad avere una influenza non indifferente per l'intera economia del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per consentire l'emanazione di una organica normativa intesa a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo dell'apparato distributivo, secondo le direttrici del piano economico nazionale di cui alla legge 22 luglio 1967, n. 685, è sospeso, fino al 31 dicembre 1969, il rilascio di nuove licenze, ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e del regio decreto 21 luglio 1938, n. 1468, per l'apertura di punti di vendita al pubblico, salvo nei centri abitati di nuova costituzione.